Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 2 aprile 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1055**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, è mutato nel senso che nell'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di « Oncologia sperimentale » cambia denominazione in quella di « Oncologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, *foglio n.* 42. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 novembre 1973, n. **1056**.

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Friburgo (Repubblica federale di Germania) e istituzione di un consolato di 1ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria in Friburgo (Repubblica federale di Germania) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Friburgo (Repubblica federale di Germania) un consolato di 1ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il distretto di Friburgo.

Art. 3.

Il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 novembre 1973

LEONE

MORO — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 44. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1974, n. 86.

Autorizzazione alla « Casa dell'aviatore », circolo ufficiali dell'Aeronautica militare, con sede in Roma, ad acquistare un immobile.

N. 86. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Casa dell'aviatore », circolo ufficiali dell'Aeronautica militare, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare, per adibirlo ad albergo per i propri soci, dalla società « S.I.R. - Serena immobiliare romana - Società per azioni », al prezzo di L. 350.000.000, l'intero fabbricato di cinque piani, uno dei quali seminterrato rispetto alla strada pubblica, ubicato in Roma, via Lazzaro Spallanzani, numeri civici 44 e 46, denominato villino « A » e distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 81027, foglio 594, particella 21 sub 1 e 2, nonché nel nuovo catasto terreni alla partita 1/1595, foglio 594, particella 20/parte, il tutto meglio specificato nel contratto preliminare di vendita 12 novembre 1973 a rogito avv. Marcello Terzi, notaio in Anzio, n. 2877 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1974
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 60. — SCIARRETTA

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1973.

Sostituzione di tre membri della commissione interministeriale per l'esame delle domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dalla legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 11954 del 12 marzo 1946, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1946, registro n. 4 Finanze, foglio n. 266, col quale fu provveduto alla ricostituzione della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio;

Visti il decreto ministeriale n. 61915 del 1° giugno 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1963, registro n. 22 Finanze, foglio n. 98; il decreto ministeriale numero 2/31943 del 24 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1965, registro n. 26 Finanze, foglio n. 281, e il decreto ministeriale n. 2/55368 del 20 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1966, registro n. 33 Finanze, foglio n. 39, con i quali rispettivamente il dott. Alessandro Rapino, il dottor Giuseppe Befani e il dott. Ugo Mammarella furono nominati componenti della commissione di cui sopra;

Vista la nota n. 3128 del 7 luglio 1973, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione dei predetti funzionari collocati a riposo, ha designato a far parte della commissione di cui sopra il dott. Domenico Fortini, direttore di divisione, il dott. Calogero Piscitello, direttore di sezione e il dott. Lucio Ariemma, direttore di sezione;

Decreta:

Il dott. Domenico Fortini, direttore di divisione, il dottor Calogero Piscitello, direttore di sezione e il dott. Lucio Ariemma, direttore di sezione, tutti e tre appartenenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono nominati, a decorrere dal 7 luglio 1973, componenti della commissione interministeriale incaricata di esaminare le domande di autorizzazione a svolgere concorsi ed operazioni a premio.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1973

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1974
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 372

(2509)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1973.

Ripartizione fra le regioni dello speciale fondo per gli asili-nido alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernente il piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato;

Visti gli articoli 1 e 2 della stessa legge, con i quali, al fine di realizzare nel quinquennio 1972-76 la costruzione e la gestione di almeno 3.800 asili-nido, viene istituito apposito fondo da ripartire tra le regioni per la concessione di contributi in denaro ai comuni;

Visti gli articoli 9 e 10 per i quali lo speciale fondo per gli asili-nido viene alimentato:

a) dai contributi semestralmente versati dall'I.N.P.S. al bilancio dello Stato;

b) da un contributo a carico dello Stato per complessivi 70 miliardi;

Visto il proprio precedente decreto in data 28 marzo 1973, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra tutte le regioni del fondo statale di lire 12 miliardi per l'anno 1973, in conformità al disposto dell'art. 2, comma secondo, della legge n. 1044;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), della legge 1044, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha versato al bilancio dello Stato, in acconto semestrale, la somma di lire 7 miliardi;

Ritenuto di dover provvedere alla ripartizione di tale somma, anche se parziale, al fine di assicurare la continuità di esecuzione del piano;

Considerato, altresì, che la ripartizione del fondo di cui all'art. 9, lettera *a*), per l'anno 1973, deve avvenire in base ai prospetti approvati con il richiamato proprio decreto del 28 marzo 1973;

Vista la variazione in aumento di lire 7 miliardi, disposta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità - cap. 1116 - per l'anno finanziario 1973, con decreto del Ministro per il tesoro n. 173753 del 19 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1973, registro n. 35 Tesoro, foglio n. 332;

Decreta:

Art. 1.

La ripartizione fra tutte le regioni di lire 7 miliardi del fondo speciale alimentato dai contributi di cui all'art. 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e versati, per il primo semestre 1973, al bilancio dello Stato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale è determinata come segue:

Piemonte	L.	509.155.010
Lombardia	»	820.039.025
Veneto	»	460.312.495
Liguria	»	200.253.875
Emilia-Romagna	»	441.355.545
Toscana	»	364.496.778
Umbria	»	116.460.328
Marche	»	160.537.405
Lazio	»	461.560.350
Abruzzo	»	198.643.640
Molise	»	61.802.812
Campania	»	786.243.795
Puglia	»	619.260.355
Basilicata	»	120.243.545
Calabria	»	351.193.135
Valle d'Aosta	»	18.653.095
Friuli-Venezia Giulia	»	141.031.220
Sicilia	»	811.761.320
Sardegna	»	240.204.685
Provincia autonoma di Trento	»	57.826.187
Provincia autonoma di Bolzano	»	58.965.400
Totale	L.	7.000.000.000

Art. 2.

E' impegnata la spesa di lire 7 miliardi, derivante dal presente decreto, che graverà sul cap. 1116 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1973

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1974
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 298

(2595)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tio Calcium D » della ditta Istituto farmacologico Aldo Asti di Milano (Decreto di revoca n. 4378/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 novembre 1948 con il quale veniva registrata al n. 1555 la specialità medicinale denominata « Tio-Calcium D » a nome della ditta Istituto farmacologico Aldo Asti, con sede in Milano, via Castelmorrone, 28, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tio-Calcium D », nella preparazione fiale 9 × 5 cc. + 1 × 1 cc., registrata al n. 1555 in data 10 novembre 1948 a nome della ditta Istituto farmacologico Aldo Asti di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2520)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IX Sudpel - Salone del Mezzogiorno per la pelletteria ed il guanto », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Sudpel - Salone del Mezzogiorno per la pelletteria ed il guanto », che avrà luogo a Napoli dal 21 al 24 settembre 1974 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 1° marzo 1974

p. *Il Ministro*: AVERARDI

(2393)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Briferlac » già Bioghurt, della ditta Bri-Farma di Brindisi (Decreto di revoca n. 4382/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 17 febbraio 1948 con il quale venne registrata al n. 1117 la specialità medicinale denominata « Bioghurt » a nome della ditta Istituto biochimico sperimentale di Firenze, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il comunicato A.C.I.S. in data 6 novembre 1953, con il quale la specialità medicinale suddetta, già registrata a nome della ditta Istituto biochimico sperimentale di Firenze e da questa ceduta in data 27 aprile 1950 alla ditta Istituto nazionale prodotti biochimici di Roma, è stata registrata a nome della ditta Bri-Farma di Brindisi, nuova acquirente, assumendo la denominazione di Briferlac;

Considerato che da un accertamento è risultato che la ditta Bri-Farma non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Briferlac » già Bioghurt, registrata al n. 1117 in data 6 novembre 1953 a nome della ditta Bri-Farma di Brindisi.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Brindisi è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2513)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1974.

Sostituzione di due membri nel collegio sindacale dello Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 29 del decreto medesimo relativo alla composizione del collegio dei sindaci dello Istituto;

Visto il proprio decreto 7 dicembre 1970, con il quale è stato costituito il collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 187750 in data 5 dicembre 1973, con la quale il Ministero del tesoro ha designato il dott. Lido Viroli ed il rag. Mario Ghio quali rappresentanti supplenti in seno al collegio dei sindaci del predetto Istituto in sostituzione del dott. Umberto Nuzzaci, collocato a riposo, e del dott. Maris De Luca, destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Il dott. Lido Viroli ed il rag. Mario Ghio sono nominati membri supplenti del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Umberto Nuzzaci, collocato a riposo, e del dottor Maris De Luca, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

(2644)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1974.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Piemonte.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30 sull'ordinamento dell'A.S.F.D. ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;

Sentita la regione Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Piemonte in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ettari 10.275,86.98.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Piemonte da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

Il processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'Ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivo decreto si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE PIEMONTE AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
S. Bernardino .	Novara	Cossogno	857,63.40	
		Cursolo Orasso	205,70.00	
		Miazzina	697,38.69	1.760,72.09
Val Sessera	Vercelli	Coggiola	1.421,55.93	
		Valle S. Nicolao	1.028,72.20	
		Portula	497,76.60	
		Bioglio	816,65.30	
		Mosso S. Maria	163,46.40	
		Callabiana	80,89.60	
		Postua	741,79.51	
		Caprile	619,02.40	
		Guardabosone	276,01.20	
		Camandona	408,04.14	6.053,93.28
Pian Castagna	Alessandria	Ponzone	492,30.88	
		Molare	52,77.70	545,08.58
La Benedicta . .	Id.	Lerma	60,18.00	
		Bosio	1.245,04.80	
		Casaleggio Boiro	185,22.00	
		Mornese	45,36.80	
		Voltaggio	22,14.40	1.557,96.00
Monte L'Eco . .	Id.	Voltaggio	358,17.03	358,17.03
			Totale . . .	10.275,86.98

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

(2433)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1974.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Lombardia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30 sull'ordinamento dell'A.S.F.D. ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;

Sentita la regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Lombardia in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ettari 10.525,52.05.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Lombardia da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'Ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivo decreto si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE LOMBARDIA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Valsolda	Como	Valsolda	318,26.20	318,26.20
Corni di Canzo	Id.	Canzo	343,19.75	
		Valbrona	17,66.90	
		Visino	6,83.20	367,69.85
		(Ufficio amministrazione di Como)	Totale . . .	685,96.05
Anfo	Brescia	Anfo	246,02.20	246,02.20
Gardesana occidentale	Id.	Capovalle	78,80.40	
		Gargnano	1.996,15.70	
		Magasa	592,17.97	
		Tignale	1.227,51.08	
		Toscolano	265,08.10	
		Valvestino	2.062,04.29	
		Tremosine	893,47.65	7.115,25.19
Legnoli	Id.	Ono S. Pietro	187,76.80	187,76.80
Val Grigna	Id.	Bienno	533,56.30	
		Berzo Inferiore	629,99.60	
		Esine	346,93.30	1.510,49.20
Val di Scalve	Id.	Angolo Terme	630,89.05	630,89.05
Bosco Fontana	Mantova	Marmirolo	149,13.56	149,13.56
		(Ufficio amministrazione di Verona)	Totale . . .	9.839,56.00
			Totale generale . . .	10.525,52.05

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

(2432)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1974.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Basilicata.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'A.S.F.D. ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;

Sentita la regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Basilicata in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ettari 11.055,82.04.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Basilicata da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'Ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivo decreto si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE BASILICATA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Gallipoli Cognato .	Matera	Oliveto Lucano	18,69.98	
		Galciano	1.049,41.40	
		Accettura	2.021,28.53	3.089,39.91
Mantenera Malcanale .	Id.	Tricarico	451,65.05	451,65.05
Fieghi Cerreto .	Potenza	S. Chirico Raparo	294,29.62	294,29.62
Pierno e Monticchio . .	Id.	Atella	1.784,73.54	1.784,73.54
Crancia Caterina .	Id.	Brindisi di M.	1.119,11.47	1.119,11.47
Fossa Cupa	Id.	Abriola	658,15.50	658,15.50
Rifreddo	Id.	Pignola	173,08.25	173,08.25
Magrizzi Cielagreste . . .	Id.	Calvera	98,28.18	
		Castronuovo S.A.	389,99.28	488,27.46
S. Giovanni	Id.	S. Martivo D.A.	13,82.71	13,82.71
Monticchio	Id.	Rionero in Vulture	126,04.40	126,04.40
Lagopesole	Id.	Avigliano	780,68.81	
		Filiano	1.874,03.39	2.654,72.20
Lata	Id.	Laurenzana	202,51.93	202,51.93
			Totale . . .	11.055,82.04

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

(2430)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1974.

Trasferimento delle foreste demaniali alla regione Calabria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281;

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'A.S.F.D. ed il relativo statuto regolamento approvato con regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali n. 2, in data 10 marzo 1972 e n. 2/67 del 17 aprile 1973;

Sentita la regione Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito elenco delle foreste appartenenti all'Azienda di Stato per le foreste demaniali trasferite alla regione Calabria in quanto facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, per un totale di ettari 42.409,47.47.

Art. 2.

La consegna dei beni di cui al precedente articolo sarà effettuata alla regione Calabria da un rappresentante dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a ciò espressamente delegato, con l'intervento dei rappresentanti del Ministero delle finanze e della ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, facendola constare da appositi verbali.

I processi verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti, costituiranno titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni stessi a favore dell'Ente regione.

Art. 3.

Alla gestione delle foreste trasferite con il presente decreto continuerà a provvedere, fino alla data della consegna, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali secondo i programmi approvati.

Art. 4.

Il trasferimento ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con gli oneri e pesi inerenti e con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio delle foreste trasferite.

Art. 5.

Le foreste trasferite sono soggette ai vincoli previsti dalla legge 16 maggio 1970, n. 281, nonchè a quelli esistenti sui territori interessati e derivanti dalle leggi dello Stato attualmente in vigore, ivi compresi quelli di cui all'art. 50 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

Art. 6.

Con successivo decreto si provvederà agli aggiornamenti conseguenti a variazioni patrimoniali in corso e ad eventuali rettifiche o integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

ELENCO DELLE FORESTE APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO TRASFERITE ALLA REGIONE CALABRIA AI SENSI DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1970, N. 281

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Sila Orientale	Catanzaro	Cerva	329,18.50	
		Cotronei	207,10.70	
		Mesoraca	341,80.40	
		Petilia Policastro	784,74.29	
		Petrona	225,27.00	1.888,10.89
Sila Occidentale	Id.	Taverna	882,64.04	
		Magisano	787,61.73	
		Sersale	1.354,24.34	
		Sorbo S. Basile	207,21.78	3.231,71.89
M. Mancuso	Id.	Nocera Tirinese	406,44.00	406,44.00
Verzino Castel Silano	Id.	Verzino	672,22.87	
		Castel Silano	194,37.70	866,60.57
Zagarise	Id.	Zagarise	210,11.60	210,11.60
	(Ufficio amministrazione di Catanzaro)		Totale . . .	6.602,98.95
Saracena	Cosenza	Saracena	1.670,00.00	1.670,00.00
Rafosa	Id.	Orsomarso	919,69.08	
		Verbicaro	290,61.40	1.210,30.48
Foresta La Mula	Id.	S. Donato Ninea	592,21.00	592,21.00
Ferrocinto	Id.	Id.	391,00.20	391,00.20
Mezza Fiumina	Id.	Id.	56,71.90	56,71.90
Fondo Ficara	Id.	Orsomarso	37,07.90	37,07.90
	(Ufficio amministrazione di Castrovillari)		Totale . . .	3.957,31.48

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Sila Greca	Cosenza	Acri	1.155,29.31	
		Corigliano Calabro	2.039,50.53	
		Longobucco	932,63.32	
		Rossano Calabro	1.384,03.53	5.511,46.69
Sila Grande	Id.	Acri	531,61.90	
		Aprigliano	46,17.20	
		Bocchigliero	983,40.00	
		Campana	31,94.30	
		Celico	1.365,39.02	
		Colosimi	70,20.50	
		Dipignano	13,70.80	
		Lappano	6,27.50	
		Longobucco	2.975,38.62	
		Pedace	1.127,30.90	
		Rose	385,37.20	
		Rovito	5,63.20	
		S. Giovanni in Fiore	1.716,91.44	
		Savelli	920,63.18	
		S. Pietro Guarano	304,41.12	
		Serra Pedace	893,06.10	
		Spezzano Sila	625,07.55	
		Spezzano Piccolo	320,81.67	12.323,32.20
Pellegrina	Id.	Fuscaldo	1.245,76.10	1.245,76.10
Badia Luta	Id.	Montalto Uffugo	206,23.56	
		Paola	397,23.10	
		S. Fili	156,41.90	759,88.56
	(Ufficio amministrazione di Cosenza)		Totale . . .	19.840,43.55
Alto Aspromonte . .	Reggio Calabria	Rocca Forte	31,84.90	
		Bagaladi	265,69.30	
		Cardeto	213,95.08	
		S. Lorenzo	7,54.10	
		S. Roberto	21,51.60	
		S. Eufemia Aspromonte	93,46.80	
		Scilla	2,60.00	
		Sinopoli	58,36.00	
		S. Stefano d'Aspromonte	387,87.00	
		Reggio Calabria	1.160,20.06	2.243,04.84
Ferraghena Iuncari . . .	Id.	Samo	1.388,26.44	
		S. Agata del Bianco	196,37.78	1.584,64.22
Butrano	Id.	Casignana	157,45.00	
		S. Lucia	209,00.60	
		S. Agata del Bianco	226,46.16	592,91.76
Carra	Id.	S. Luca	1.131,81.60	1.131,81.60
Poggio Portelle .	Id.	Antonimina	6,21.50	
		Canolo	4,93.80	
		Cimina	69,75.00	
		Gerace	286,19.00	367,09.30
Zervo	Id.	Oppido Mamertina	193,88.10	193,88.10
Castaneto	Id.	Africo	103,67.50	103,67.50
Zillastro .	Id.	Africo	337,60.70	
		Bova	257,76.69	
		Bruzzano	76,39.50	
		Palizzi	130,83.00	
		Staiti	164,45.20	967,05.09
	(Ufficio amministrazione di Reggio Calabria)		Totale . . .	7.184,12.41
Prasto	Catanzaro	Gerocarne	602,46.62	
		Serra S. Bruno	42,94.62	
		Spadola	37,47.10	682,88.34
Le Divise	Id.	Spadola	71,20.00	71,20.00
Cropani Micone	Id.	Fabrizia	123,09.90	123,09.90
San Mauro	Id.	Fabrizia	499,40.00	499,40.00

Denominazione	Provincia	Comune	Superficie ha	Totale ha
Malafrana	Reggio Calabria	Mammola	695,72.62	695,72.62
Falla	Catanzaro	Filogaso	191,69.00	
		S. Nicola Crissa	103,06.80	294,75.80
Cardini	Reggio Calabria	Grotteria	1,65.66	
		Martone	206,38.90	
		S. Giovanni Gerace	170,63.20	378,67.76
La Lacina	Catanzaro	Brognaturo	348,85.24	
		Cardinale	323,92.92	
		S. Sostene	168,00.10	
		Satriano	183,07.30	1.023,85.56
Morrone	Id.	Pizzoni	293,29.54	293,29.54
S. Salvatore	Reggio Calabria	Bivongi	308,73.90	
	Catanzaro	Guardavalle	452,97.66	761,71.56
	(Ufficio amministrazione di Mongiana)		Totale . . .	4.824,61.08
			Totale generale . . .	42.409,47.47

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per le finanze
COLOMBO

(2431)

DECRETO PREFETTIZIO 20 marzo 1974.

Costituzione del consiglio provinciale di sanità di Pordenone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PORDENONE

Visti gli articoli 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Ritenuto di dover provvedere al rinnovo del consiglio provinciale di sanità, scaduto per decorso triennio;

Viste le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio 20 marzo 1974-19 marzo 1977, è costituito come segue:

Presidente:

il prefetto.

Componenti:

1) il medico provinciale;

2) il veterinario provinciale;

3) il presidente del tribunale di Pordenone;

4) l'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile;

5) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

6) Stuto dott. Salvatore, ufficiale medico militare in attività di servizio;

7) l'ufficiale sanitario del comune di Pordenone;

8) il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro;

9) Coccolo dott. Gianfranco, medico condotto del comune di Pravisdomini;

10) il direttore del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione medico micrografica di Pordenone;

11) il direttore del laboratorio provinciale d'igiene e profilassi, sezione chimica di Pordenone;

12) Rizzo dott. Romano, presidente dell'ospedale civile di Pordenone;

13) Passoni dott. Mario, direttore sanitario dell'ospedale civile di Pordenone;

14) Carli dott. Arnaldo, primario medico dell'ospedale civile di Maniago;

15) Marcon dott. Luigi, primario chirurgo dell'ospedale civile di Aviano;

16) Cadelli dott. Carlo, medico chirurgo in Pasiano di Pordenone;

17) Borsatti dott. Eugenio, medico chirurgo in Pordenone;

18) Gasparet dott. Giovanni, medico chirurgo in S. Vito al Tagliamento, particolarmente competente in pediatria;

19) Brusin avv. Giorgio, esperto in materie amministrative;

20) Marzin ing. Mario, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

21) Tedeschi ing. Alessandro, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

22) Bettuzzi dott. Valentino, rappresentante dell'ordine dei medici di Pordenone;

23) Bechi dott. Carlo, rappresentante dell'ordine dei farmacisti di Pordenone;

24) Chiapolino dott. Giovanni, rappresentante dello ordine dei veterinari di Pordenone;

25) Asquini Lucia, rappresentante del collegio delle ostetriche di Pordenone;

26) Lazzaretto Caterina, rappresentante del collegio delle assistenti sanitarie vigilatrici;

27) Leorin Emilio, rappresentante del collegio dei tecnici di radiologia;

28) Maneschi dott. Adriano, rappresentante dello I.N.P.S.;

29) Baruffi dott. Giuseppe, rappresentante dello I.N.A.M.;

30) Valdi dott. Fulvio, rappresentante dell'I.N.A.I.L.

Le funzioni di segretario verranno disimpegnate dal dott. Sergio Giacometti, in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pordenone.

Pordenone, addì 20 marzo 1974

Il prefetto: SPAZIANTE

(2650)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 marzo 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dott. Quaglino Giuseppe, notaio in Vercelli, distretto notarile di Novara, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 29 maggio 1974.

(2709)

MINISTERO DEL TESORO

Quarta estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970-1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 23 aprile 1974, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle venti serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970-1980, emessi per agevolazioni fiscali e sgravio di oneri sociali nel Mezzogiorno, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 29 dicembre 1969.

Il successivo giorno 24, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla quarta estrazione di tre serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1974.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1974

(2653)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967-1987 », « 6 % - 1968-1988 », « 6 % - 1969-1989 », « 7 % - 1970-1990 a premi », « 7 % - 1971-1986 », « 7 % - 1972-1987 » e « 7 % - 1973-1988 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967-1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6 % 1968-1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6% - 1969-1989 » (1ª tranche), « 7 % - 1970-1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7 % - 1971-1986 » (1ª, 2ª e ultima tranche), « 7 % - 1972-1987 » (1ª e 2ª tranche) e « 7 % - 1973-1988 », che il giorno 20 maggio 1974, alle ore 9,30, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1, saranno effettuate pubblicamente, in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte della serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1974, come di seguito indicato:

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6 % - 1967-1987 »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6 % - 1968-1988 »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6 % - 1969-1989 »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1970-1990 a premi »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000;

2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000;

3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1971-1986 »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 9 serie intere, per complessive L. 4.500.000.000;

2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 5.500.000.000;

Ultima tranche:
Estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1972-1987 »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 20 serie intere, per complessive L. 10.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7 % - 1973-1988 »:

Estrazione a sorte di n. 10 serie intere, per complessive L. 10.000.000.000.

(2746)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 295-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 295-MI », a suo tempo assegnato alla ditta S.d.f. Acquani & Marconi con sede in Milano, via Pontaccio n. 6.

(2710)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 14 maggio 1971 al 17 maggio 1971 all'esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d) del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), a norma dei regolamenti n. 887/71, n. 891/71, n. 914/71, n. 953/71 e n. 996/71.

(in unità di conto per 100 kg, salvo diversa indicazione - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 11	0,80
	(b) altri	0100 16	0
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0100 21	1,60
	(b) altri	0100 26	0
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri per le esportazioni verso:	0100 31	
	- la zona A (9)		1,60
	- le altre destinazioni		2,80
	(b) altri	0100 36	0
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 11	0
	(2) non nominati	0200 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0200 21	0
	(2) non nominati	0200 26	0
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 11	16,00
	(2) non nominati	0300 16	0
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:		
	(1) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0300 21	0
	(2) non nominati	0300 26	0
	III. superiore a 45%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	0400 10	0
	(b) non nominati	0400 20	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0610 10	0
	(bb) altri	0610 20	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 11	0
	(22) altri	0710 16	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 21	
	per le esportazioni verso:		
	- il Cile		28,10
	- le altre destinazioni		23,10
	(22) altri	0710 26	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 31	28,20
	(22) altri	0710 36	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0710 41	35,00
	(22) altri	0710 46	30,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0810 10	35,00
	(bb) altri	0810 20	31,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 11	35,00
	(22) altri	0910 16	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0910 21	35,00
	(22) altri	0910 26	31,70
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	1010 10	0
	(bb) altri	1010 20	0
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	1110 10	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	1110 20	18,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	1110 30	23,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	1110 40	30,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	1210 00	31,70

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	1310 10	31,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	1310 20	31,70
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	1410 10	3,20
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . .	1410 20	8,80
	2. altri	1510 00	10,40
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 11	3,20
	(22) non nominati	1610 16	0
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 21	8,80
	(22) non nominati	1610 26	0
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 11%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 31	10,40
	(22) non nominati	1610 33	0
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 21%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 35	0
	(22) non nominati	1610 37	0
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 42	16,00
	(22) non nominati	1610 47	0
	(ff) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1610 51	0
	(22) non nominati	1610 56	0
	2. superiore a 45%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	1710 10	0
	(bb) non nominati	1710 20	0
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%:		
	(11) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2210 10	0 (2) per kg
	(22) altri	2210 20	0 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (segue)	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 11	0 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 16	0 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 21	0,2310 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 26	0,1810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 31	0,2820 (2) per kg
	(bbb) altri . .	2310 36	0,2320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2310 41	0,3500 (2) per kg
	(bbb) altri	2310 46	0,3000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41 %:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 11	0,3500 (2) per kg
	(bbb) altri	2410 16	0,3000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	2410 21	0,3500 (2) per kg
	(bbb) altri . . .	2410 26	0,3000 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	2510 00	0 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	2610 10	0 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore o uguale a 17%	2610 20	0,1810 (2 per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	2610 30	0,2320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25%	2610 40	0,3000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	2710 10	0,3000 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41%	2710 20	0,3000 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere o granulati:		
	ex a) in scatole metalliche, ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 10	2,40 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	2810 20	8,80 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) «latte in blocchi», aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	2910 10	0 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.02 (*segue*)	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 21	2,40 (3)
	(bbb) non nominati	2910 26	0 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	2910 32	8,80 (3)
	(bbb) non nominati	2910 37	0 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 41	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 46	0 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 51	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 56	0 (2) per kg
	(55) superiore a 39%:		
	(aaa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	2910 61	0 (2) per kg
	(bbb) non nominati	2910 66	0 (2) per kg
	2. superiore a 45%:		
	(aa) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	3010 10	0 (2) per kg
	(bb) non nominati	3010 20	0 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate	3100 10	0
	(II) uguale o superiore a 82%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3100 23	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (9)		60,00 (8)
	- le altre destinazioni		35,00
	(b) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto superiore a 1 kg e inferiore o uguale a 5 kg	3100 24	35,00
	(c) altri	3100 28	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (9)		0
	- le altre destinazioni		0
	B. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% e inferiore o uguale a 85%:		
	(a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	3200 12	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (9)		60,00 (8)
	- le altre destinazioni		35,00
	(b) altri	3200 16	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (9)		0
	- le altre destinazioni		0
	(II) superiore a 85%	3200 21	0

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):		
	ex A. Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II altri	3800 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9) . .		36,00
	- la zona F (9) .		38,00
	- il Liechtenstein e la Svizzera		0
	- l'Austria . .		15,00
	- le altre destinazioni .		40,00
	ex C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	4000 00	30,00
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:		
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 48% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38% . .	4410 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni . .		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%	4410 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni .		10,00
	(22) uguale o superiore a 20%	4410 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20% (9)	4410 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40% . . .	4410 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		23,00
	(33) uguale o superiore a 40%	4410 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		33,00
	ex 2. superiore a 48% ed aventi tenore, in peso, di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%	4510 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%	4510 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		0
	- le altre destinazioni		23,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%	4510 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		33,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55% . . .	4510 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni .		33,00
	(22) uguale o superiore a 55%	4510 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		39,00
	b) superiore a 36%	4610 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		3,00
	- le altre destinazioni		39,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino	4710 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		40,00
	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 30%	4710 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		40,00
	- le altre destinazioni		40,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi	4810 10	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		20,00
	- le altre destinazioni		44,00
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi	4810 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		20,00
	- le altre destinazioni		44,00
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%	4910 00	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		36,00
	ex 4. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso	5110 10	6,40
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%	5110 20	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		12,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano	5110 30	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		36,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Codice	Ammontare della restituzione
04.04 (*segue*)	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda . .	5110 40	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona F (9)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- il Canada		39,00
	- le altre destinazioni		36,00
	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	5110 50	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona F (9)		25,56
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		30,40
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%	5110 60	
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera		11,00
	- le altre destinazioni		36,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62% . .	5110 70	
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (9)		18,00
	- la zona F (9)		27,56
	- la Svizzera		11,00
	- il Canada		39,00
	- le altre destinazioni		36,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	5310 00	32,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

---

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg. di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,95.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 67,95.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo piu basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Solo se destinato ad essere immesso in consumo nei Paesi della zona *E*.

(9) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona *A*: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona *B*: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonché le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona *C*: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona *D*: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona *E*: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (compreso l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona *F*: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(2558)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per l'ammissione di trenta allievi all'Accademia della guardia di finanza, per l'anno accademico 1974-75

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le leggi 23 aprile 1959, n. 189, 18 febbraio 1963, n. 87 e 31 marzo 1966, n. 200, sull'ordinamento della guardia di finanza;

Visto il regolamento sul reclutamento degli ufficiali della guardia di finanza, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1959, atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 66, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 1° dicembre 1959;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 371, concernente le disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte, riguardante i titoli preferenziali per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 18 ottobre 1962, n. 1551, che detta norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, estesa con varianti al Corpo con legge 17 aprile 1957, n. 260, che regola lo stato dei sottufficiali e la legge 3 agosto 1961, n. 833, che regola lo stato giuridico dei vicebrigadieri e militari di truppa;

Viste le leggi 21 dicembre 1948, n. 1580, 13 ottobre 1965, n. 1172 e 22 maggio 1969, n. 240, concernenti il trattamento economico spettante agli allievi dell'Accademia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Viste le leggi 4 gennaio 1968, n. 15 e 11 maggio 1971, n. 390, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno accademico 1974-75 un pubblico concorso, per esami, per l'ammissione di trenta allievi al primo anno del 74° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

Lo svolgimento del concorso comprende:

a) una visita medica, comprensiva degli esami specialistici;

b) una prova scritta di cultura generale;

c) tre prove orali;

d) l'accertamento della idoneità psico-attitudinale dei candidati.

Il corso avrà inizio alla data che sarà stabilita dal comando generale della guardia di finanza e avrà la durata di due anni accademici.

Alla fine del corso gli allievi dichiarati idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente della guardia di finanza.

Titolo I

DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I GIOVANI NON PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi che:

a) siano nati dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1956;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1973-74 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione tecnica rilasciato da qualsiasi sezione o indirizzo specializzato degli istituti tecnici, commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri;

diploma di abilitazione magistrale.

Non sono ammessi titoli equipollenti;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti;

e) abbiano, se minorenni, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del legale rappresentante per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza;

f) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o equiparati;

g) non siano stati dimessi da una delle accademie o scuole militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

h) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo, firmata dall'interessato e controfirmata dal padre o da chi esercita la patria potestà qualora il concorrente sia minorenne e non rivesta la qualifica di militare alle armi, dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Anche gli appartenenti al Corpo — esclusi i sottufficiali — devono presentare o far pervenire la domanda direttamente al comando generale.

La firma in calce alla domanda (e, per i minorenni che non rivestano la qualifica di militari alle armi, anche quella del genitore o del legale rappresentante) deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio o, se militari, dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di partecipazione al concorso prodotte nei termini ma incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo art. 4, possono essere restituite agli interessati, a giudizio discrezionale insindacabile del comando generale della guardia di finanza per essere integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro un breve, tassativo termine fissato dallo stesso comando.

Art. 4.

Elementi da indicare nella domanda

(veggasi modello allegato 1)

Il concorrente deve indicare nella domanda:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

f) il distretto militare di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi del servizio militare;

h) i servizi prestati come impiegato presso la pubblica amministrazione e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) l'indirizzo proprio e della famiglia.

Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando generale della guardia di finanza, il quale, tuttavia, non assume alcuna respon-

sabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate e tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore.

Art. 5.
Istruttoria delle domande

Il comando generale della guardia di finanza, richiederà ed allegherà alle domande ricevute i seguenti atti:

a) foglio di informazioni sul conto dei concorrenti.

Le informazioni saranno raccolte da ufficiali della guardia di finanza e stese su apposito modello stabilito dal comando generale;

b) rapporto sul servizio prestato, per i concorrenti militari od impiegati delle amministrazioni dello Stato, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

c) copia del libretto personale e dello stato di servizio o della cartella personale o del foglio matricolare del concorrente;

d) dichiarazione del casellario giudiziale.

Titolo II
DISPOSIZIONI RIFLETTENTI I SOTTUFFICIALI DEL CORPO

Art. 6.
Requisiti e condizioni per l'ammissione

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo, in rafferma o ferma che:

a) alla data del 31 dicembre 1974 non abbiano superato il 30° anno di età;

b) posseggano o siano in grado di conseguire nell'anno scolastico 1973-74 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) non si trovino nella condizione di inidonei all'avanzamento;

e) non siano stati già rinviati o espulsi dall'Accademia del Corpo;

f) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per precedenti disciplinari e di servizio;

g) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito agli accertamenti stabiliti dal successivo art. 15.

Art. 7.
Domanda di ammissione

I sottufficiali che aspirino a partecipare al concorso debbono presentare domanda al comando dal quale direttamente dipendono per l'impiego entro gli stessi termini statuiti dal precedente art. 3.

La domanda diretta e inoltrata al comando generale della guardia di finanza per via gerarchica, deve essere datata e firmata dall'aspirante.

La firma dell'aspirante deve essere autenticata con il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipende.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) grado, cognome, nome, data e luogo di nascita;

b) gli eventuali procedimenti penali pendenti;

c) il titolo di studio di cui è in possesso o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

d) il comando cui è in forza;

e) l'indirizzo della famiglia.

Il comando che, ai sensi del primo comma riceve la domanda di partecipazione al concorso vi appone immediatamente l'attestazione relativa alla data di presentazione e, contemporaneamente, ne informa, a mezzo radio o telegraficamente, il comando generale, indicando il grado, cognome e numero di matricola del concorrente.

La domanda deve essere accompagnata:

1) da un rapporto informativo particolareggiato, redatto dal comandante di compagnia o di gruppo, al rango di capitano, o di reparto corrispondente, annotato e firmato dai successivi superiori gerarchici.

In esso deve essere esplicitamente dichiarato se il sottufficiale concorrente è ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado e se è degno, per qualità morali, intellettuali e di carattere, di avviarsi a conseguire la nomina ad ufficiale;

2) degli originali (sezione zona) del foglio matricolare e della cartella personale mod. 168 del concorrente.

Art. 8.
Istruttoria della domanda

Il comandante dell'Accademia per i sottufficiali in forza all'Accademia stessa, il comandante delle scuole per i sottufficiali dei reparti dipendenti, i comandanti di zona per i sottufficiali delle legioni e dei nuclei regionali pt, il comandante del nucleo centrale pt per i sottufficiali del nucleo medesimo ed il capo di stato maggiore per i sottufficiali in servizio al comando generale, dopo aver verificato la regolarità delle domande, del rapporto informativo e degli altri documenti, provvederanno, di volta in volta, a trasmettere gli atti al comando generale al quale faranno tenere, subito dopo, le informazioni che avranno assunto conformemente a quanto previsto alla lettera *a*) del precedente art. 5.

Art. 9.
Rinunzia al grado rivestito

All'atto della loro ammissione all'Accademia i sottufficiali devono rinunciare al grado rivestito per la durata del corso, a norma dell'art. 5, primo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75.

Titolo III
DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE CATEGORIE DEI CONCORRENTI

Art. 10.
Documentazione da produrre

I candidati che conseguono il giudizio di idoneità alla visita medica di cui al successivo art. 15, lettera *a*), dovranno presentare o far pervenire direttamente al comando generale della guardia di finanza, a pena di esclusione dal concorso, entro venti giorni dalla data di comunicazione del giudizio stesso, i seguenti documenti:

a) atto di assenso su carta da bollo per contrarre l'arruolamento volontario nella guardia di finanza, reso e sottoscritto dal genitore esercente la patria potestà o dal legale rappresentante dinanzi al sindaco o al funzionario da questi delegato ovvero convalidato da un notaio. Ne sono esonerati gli aspiranti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione del documento;

b) uno dei seguenti documenti rilasciati in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati o per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal comune, per i concorrenti che non abbiano ancora concorso alla leva.

I concorrenti appartenenti a classi per le quali non siano state ancora compilate le liste di leva devono produrre una dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

c) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alla visita di leva, dai giovani arruolati senza visita, ai sensi degli articoli 45 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

d) i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta da bollo comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali stabiliti per:

gli insigniti di medaglia al valor militare;

gli orfani di guerra;

gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

gli orfani dei caduti per servizio;

gli orfani dei caduti sul lavoro;

i figli degli invalidi di guerra;

i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella guardia di finanza per non meno di un anno.

Quando la preferenza per parità di requisiti non può essere stabilita in base ai titoli suindicati è determinata dall'età.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al comando generale della guardia di finanza, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i seguenti documenti:

e) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo;

f) certificato di stato civile libero su carta da bollo, rilasciato dal comune del luogo di nascita. Ne sono esonerati gli aspiranti il cui estratto dell'atto di nascita rechi l'annotazione dello stato civile.

I vedovi senza prole devono presentare lo stato di famiglia su carta da bollo;

g) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo;

h) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici su carta da bollo. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che abbiano superato la minore età prima del termine utile per la presentazione della domanda;

i) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo (non è ammesso il certificato penale); per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

l) domanda diretta al Ministero della difesa su carta da bollo con cui il concorrente che riveste il grado di ufficiale di complemento chiede di rinunciarvi per conseguire la ammissione all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievo;

m) l'originale diploma del titolo di studio o una copia autentica in conformità dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ovvero, qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, un certificato su carta da bollo con l'indicazione del voto assegnato.

I vincitori del concorso dovranno comunque presentare il titolo originale di studio entro il 31 marzo 1975. In caso di smarrimento del predetto diploma il vincitore del concorso dovrà presentare, entro lo stesso termine del 31 marzo 1975, un certificato su carta legale rilasciato dal provveditore agli studi ai sensi della legge 7 febbraio 1969, n. 15.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute, devono essere legalizzati dal provveditore agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e provincia.

I titoli di studio prescritti non possono essere sostituiti da certificati di iscrizione alle università.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato ovvero alla stessa amministrazione per altri concorsi.

Quando la certificazione è rilasciata da uno stesso ufficio, in luogo dei documenti indicati alle lettere *e*), *f*), *g*) ed *h*), gli interessati possono produrre un solo atto comprovante fatti, stati e qualità personali richiesti dai singoli documenti.

I documenti di cui alle precedenti lettere *a*), *c*), *f*), *g*), *h*) ed *i*), devono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e così pure quello contenente più certificazioni e quello previsto alla lettera *e*) se esso tiene anche luogo del certificato di stato libero.

Per i casi di forza maggiore, il comando generale della guardia di finanza si riserva la facoltà di ammettere altri documenti e di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal presente bando, e, per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini anzidetti.

I concorrenti dichiarati poveri possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) a condizione che su di essi siano riportati gli estremi del certificato in carta libera del sindaco o delle autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione nell'elenco dei poveri.

I concorrenti in servizio nella guardia di finanza, nella Arma dei carabinieri, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o nel Corpo degli agenti di custodia, devono produrre soltanto il titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso.

Per i cittadini italiani, profughi dalla Libia, i termini del presente articolo sono prorogati a tre mesi.

Art. 11.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice da nominare con successivo decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, sarà presieduta da un ufficiale generale della guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella guardia di finanza in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, costituita da due ufficiali della guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti d'istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.

Gli ufficiali della guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

Gli atti compilati dalle sottocommissioni per i lavori di rispettiva competenza sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 12.
Esclusione dal concorso

Il Ministro per le finanze può escludere dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Le proposte di esclusione sono formulate dal presidente della commissione giudicatrice, sulla base del giudizio espresso dalla sottocommissione indicata alla lettera *a*) del precedente art. 11.

Art. 13.
Mancata presentazione del candidato

Il candidato che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la visita medica ovvero per l'esame scritto per l'accertamento psico-attitudinale o per le prove orali, sarà eliminato dal concorso.

Art. 14.
Documento di identificazione

Ad ogni visita o prova d'esame i candidati dovranno esibire la carta d'identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purchè munito di fotografia recente.

Art. 15.
Accertamento dell'idoneità fisio-psichica

L'idoneità fisio-psichica dei candidati è accertata da parte della sottocommissione indicata alla lettera *b*) del precedente art. 11, mediante:

a) visita medica, comprensiva degli esami specialistici, presso l'Accademia della guardia di finanza;

b) esperimento di educazione fisica;

c) esame psicotecnico;

d) visita medica di controllo all'atto dell'ingresso in Accademia per l'inizio del corso.

I concorrenti che non riportano il giudizio di idoneità alla visita medica o all'esperimento di educazione fisica o all'esame psicotecnico, ovvero alla visita medica di controllo, sono esclusi dal concorso.

Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione in ordine a ciascuno dei predetti accertamenti, che sarà comunicato agli interessati di volta in volta, è inappellabile.

Art. 16.

Requisiti fisio-psichici

La sottocommissione incaricata dell'accertamento dell'attitudine fisio-psichica dei concorrenti, tenuto presente che è suo compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permanente, che, come tali, devono anche per resistenza fisica essere di esempio ai loro inferiori, dovrà accertare con giusto rigore se i concorrenti siano dotati di valida costituzione organica, regolare conformazione scheletrica ed efficiente sviluppo muscolare, siano esenti da infermità e da imperfezioni fisiche e diano affidamento, per accertate attitudini, di poter ben disimpegnare il servizio di istituto.

I candidati devono avere:

statura non inferiore a m. 1,65;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio;

l'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non superiore ai seguenti limiti massimi:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello stigmatismo miopico ed ipermetropico;

senso cromatico normale.

Per quanto riguarda la funzione uditiva i concorrenti dovranno percepire la voce afona a 8 metri da un orecchio almeno e ad una distanza non inferiore a 6 metri dall'altro.

Saranno cause di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forma lieve.

Per tutti i concorrenti saranno eseguiti i seguenti esami:
neurologico;
otorinolaringoiatrico;
schermografico ed eventualmente radiografico del torace;
oftalmico;
esame dell'urina;
elettrocardiografico.

Per i concorrenti sottoposti con esito favorevole alla visita medica e agli esami suddetti sarà eseguita l'analisi sierologica del sangue per l'accertamento della lue.

L'esperimento di educazione fisica, inteso ad accertare la preparazione atletica dei candidati, consiste nelle seguenti prove: salto in alto, salto in lungo, corsa piana m. 100, salita alla fune.

L'esame psicotecnico consiste nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della personalità.

Art. 17.

Adempimenti della sottocommissione

Per gli accertamenti stabiliti dal precedente art. 15, lettere *a*), *b*) e *c*), l'apposita sottocommissione compilerà per ogni candidato, un processo verbale che sarà firmato da tutti i componenti.

Art. 18.

Ammissione alla prova scritta

Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i candidati dichiarati idonei agli accertamenti di cui al precedente art. 15, lettera *a*).

Art. 19.

Data della prova scritta

La prova scritta, della durata di sei ore, avrà luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 9 settembre 1974. Avrà inizio alle ore 8,30 dell'orario ufficiale e consisterà nello svolgimento di un tema di cultura generale, unico per tutti i concorrenti, che sarà riferito a nozioni storiche, letterarie, filosofiche, geografiche comprese nei programmi di insegnamento degli istituti di istruzione media superiore.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi dei precedenti articoli 12 e 15, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati nel primo comma del presente articolo, entro le ore 8.

Art. 20.

Preparazione dei temi per la prova scritta

La sottocommissione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 11, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta, prepara tre temi, che saranno chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura da tutti i membri e dal segretario.

All'ora stabilita il presidente della sottocommissione suddetta fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della identità personale, li fa collocare in modo che non possono comunicare fra loro. Indi fa constare l'integrità della chiusura dei tre pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.

Art. 21.

Prescrizioni da osservare per la prova scritta

Alla sottocommissione per la valutazione delle prove di esame e ai concorrenti, è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Revisione della prova scritta

La revisione dei lavori sarà eseguita dalla sottocommissione indicata alla lettera *c*) del precedente art. 11.

La sottocommissione medesima assegnerà ad ogni elaborato scritto un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascun candidato si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità e, quindi, l'ammissione agli esami orali i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dieci ventesimi.

Ai candidati che riportano l'idoneità nella prova scritta sarà data comunicazione del voto conseguito.

Art. 23.

Prove orali

Le prove orali consisteranno in:

a) un esame di storia (durata massima 15 minuti);

b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti);

c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti);

nei limiti del programma allegato 2 al presente decreto.

I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verteranno gli esami.

La sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, potrà però, nei limiti dei programmi, rivolgere all'aspirante tutte le altre interrogazioni che riterrà opportune.

Art. 24.

Valutazione delle prove orali

Gli esami orali avranno luogo a Roma, davanti alla stessa sottocommissione di cui al precedente art. 11, lettera *c*), nel giorno che sarà fissato e comunicato ai concorrenti.

Per ciascuna materia la sottocommissione attribuirà ad ogni concorrente un punto di merito da zero a venti ventesimi.

Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato la classificazione minima di dodici ventesimi in ciascuna materia.

Al termine di ogni seduta la competente sottocommissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Accademia.

Art. 25.

Graduatoria

Il punto di merito complessivo è dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive aggiunte.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 26.

Ammissione in Accademia dei vincitori del concorso

Sono ammessi all'Accademia della guardia di finanza in qualità di allievi i candidati iscritti nella graduatoria di merito di cui al precedente art. 25 nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, sempre che abbiano conseguito il giudizio di idoneità al termine degli accertamenti psico-attitudinali e alla visita medica di controllo previsti alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 15.

Gli ammessi non appartenenti al Corpo, contraggono una ferma triennale di servizio con diritto a rescinderla al termine del corso, ove non fossero riconosciuti idonei a coprire il grado di sottotenente, o anche prima, qualora vengano allontanati d'autorità dall'Accademia o chiedano di essere dimessi per rinuncia al corso stesso.

Titolo IV

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 27.

Riduzioni per viaggi in ferrovia

I candidati, per tutti i viaggi in ferrovia che sono tenuti a compiere per effetto della loro convocazione alle varie prove del concorso, nonchè per raggiungere la sede dell'Accademia quando siano dichiarati vincitori del concorso stesso, avranno diritto al beneficio della tariffa militare, in aderenza a quanto previsto dal decreto interministeriale 24 giugno 1959, n. 5795, art. 13, punto II, lettera *e*).

Essi saranno provvisti delle richieste mod. *B* di colore giallo, unitamente ad un foglio di via, a cura dei comandi della guardia di finanza competenti per territorio per i viaggi dalla propria sede a Roma e dal comando dell'Accademia per i viaggi di ritorno in famiglia.

Art. 28.

Eventuali spese a carico dei concorrenti civili

I candidati non militari durante la loro permanenza presso l'Accademia per le prove orali, potranno fruire, ove lo richiedano, dell'alloggio gratuito e del vitto, a pagamento.

Saranno a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per interventi operatori, anche se, per ragioni di urgenza, il comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 29.

Allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante il corso agli allievi non provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza sarà corrisposto un assegno giornaliero d'importo pari alla metà della paga iniziale lorda del finanziere in ferma volontaria.

La corresponsione dell'assegno sarà sospesa per la durata di interruzione del corso o di degenza in luogo di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendente da causa di servizio.

Gli allievi godranno gratuitamente del vitto e della prima vestizione, che sono a carico dello Stato.

Sono, invece, poste a carico degli allievi:

le spese per la manutenzione del vestiario;

le spese relative all'istruzione e cioè per l'acquisto di libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria;

le spese di carattere personale e straordinarie.

Gli allievi, inoltre, all'atto del loro ingresso all'Accademia dovranno essere provvisti di un corredo, che verrà stabilito dal comando generale della guardia di finanza.

Per il pagamento delle spese di cui sopra, le famiglie degli allievi dovranno corrispondere al comando dell'Accademia:

L. 50.000 all'atto dell'ingresso all'Accademia stessa;

L. 90.000 da versare, durante il primo anno di corso, in tre rate trimestrali di L. 30.000 ciascuna.

Art. 30.

Allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali della guardia di finanza competono gli assegni del grado rivestito all'atto della ammissione.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1974

p. *Il Ministro*: LIMA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1974
Registro n. 29 *Finanze, foglio n.* 272

ALLEGATO 1

Modello della domanda di ammissione al concorso
per i giovani non provenienti dai sottufficiali
(in carta da bollo)

Al comando generale della guardia di finanza - 00187 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . il . . . . . domiciliato a . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . n. ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per l'ammissione di trenta allievi al 74° corso dell'Accademia della guardia di finanza.

All'uopo dichiara sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . .;

c) di non aver riportato condanne penali (3) . . .;

d) di aver conseguito (o di presumere di poter conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . .;

e) di essere iscritto al distretto militare di . . . . o ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . . .;

f) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione (4) . . . . . .;

g) di non aver prestato alcun servizio presso la pubblica amministrazione (5).

Dichiara altresì che la propria famiglia risiede a . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . . .

Data. . . . .

Controfirma (6)

. . . . .

Il candidato

. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (7)

. . . .

---

(1) Cognome e nome (possibilmente in stampatello).

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate.

(4) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(5) In caso contrario indicare i servizi prestati presso la pubblica amministrazione specificando la denominazione dell'ente: ministero, accademia, reggimento, ecc. Sarà altresì indicata la qualifica ricoperta: impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di cpl., soldato, ecc.

(6) E' obbligatoria da parte del padre o da chi esercita la patria potestà o tutela, qualora il candidato non abbia superato il 21° anno e non rivesta la qualifica di militare alle armi.

(7) Autenticazione fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, dal notaio, dal cancelliere, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto dell'ufficiale da cui direttamente dipendono.

ALLEGATO 2

PROGRAMMI DEGLI ESAMI DI AMMISSIONE

CULTURA GENERALE

(*Prova scritta*)

STORIA

(*Prova orale*)

Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.

Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

La Restaurazione e la Santa alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21. I Balcani e l'indipendenza della Grecia.

Il governo austriaco nel Lombardo-Veneto. La reazione e la repressione austriaca negli altri Stati italiani.

Rivolgimenti politici in Europa e in Italia nel 1830-31.

Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. Vincenzo Gioberti e il neoguelfismo; le altre correnti moderate.

Le riforme costituzionali negli Stati italiani. La prima guerra d'indipendenza.

Camillo Cavour e il decennio di preparazione alla seconda guerra d'indipendenza. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856). La seconda guerra d'indipendenza.

Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia.

Sviluppo dello Stato unitario italiano e conseguenti problemi amministrativi ed economici sociali. La terza guerra d'indipendenza. Il governo della Destra: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale.

Il consolidamento e l'estensione dell'impero britannico L'impero francese. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica. La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878). Gli Stati Uniti d'America nel secolo XIX.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni. La questione sociale.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914: lo sviluppo economico e l'incremento demografico in Italia. Il governo di Giolitti e l'impresa libica. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La prima guerra mondiale e l'intervento italiano. La rivoluzione russa. I trattati di pace.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali.

La seconda guerra mondiale e le sue conseguenze. La resistenza e la lotta di liberazione. Formazione e struttura costituzionale della Repubblica italiana.

Il tramonto del colonialismo e nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale Realizzazioni comunitarie in Europa.

GEOGRAFIA

(*Prova orale*)

Geografia generale e fisica.

La geografia: suddivisioni e relazioni con altre scienze.

Il globo terrestre: forma e dimensioni. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e di riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Distribuzione generale delle terre e delle acque nel globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche. Acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare. Acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sotterranee. Azioni delle acque correnti.

Atmosfera. Elementi e fattori del clima. Pressione e movimenti dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.

Elementi di geografia biologica ed antropica. Geografia economica.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazione vegetali e rispettivo popolamento animale.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo. Prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

L'Italia.

Configurazione generale e posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Il rilievo, con speciale riferimento ai sistemi alpino ed appenninico.

Mari e coste. Idrografia.

Basi geografiche dell'ambiente economico. Produzione agricole; industrie; commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Europa e continenti extra-europei.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica delle Regioni confinanti con l'Italia (Francia, Svizzera, Austria, Jugoslavia).

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dei Continenti extraeuropei (Africa, America, Asia, Oceania).

MATEMATICA

(*Prova orale*)

Aritmetica ed algebra.

Proporzioni fra numeri. Grandezze direttamente ed inversamente proporzionali. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa. Ripartizione composta. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso, e del 3 composto.

Operazioni con monomi e polinomi. Potenza di un binomio.

Scomposizione in fattori. Divisibilità per il binomio $x - a$.

Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado.

Operazioni su radicali.

Equazioni di 2° grado o riducibili al 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Applicazione a problemi di 1° e 2° grado.

Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.

Funzioni di una variabile. Rappresentazione grafica di una funzione: equazione della retta, della parabola, dell'iperbole.

Geometria.

Criteri di uguaglianza di figure piane.

Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari. Aree del cerchio e delle sue parti.

Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).

Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili. Rapporto tra perimetri e tra aree di poligoni simili.

Matematica finanziaria e attuariale.

Calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata; media geometrica.

Annualità. Ammortamento finanziario.

Calcolo combinatorio. Probabilità.

TESI DELLE PROVE ORALI

I. — *Storia*:

1. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale in Europa e in Italia nel XVIII e XIX secolo. L'illuminismo ed il romanticismo.

Rivolgimenti politici in Europa nel 1830-31, con particolare riguardo a quelli italiani.

Consolidamento ed estensione dell'impero britannico nel XIX secolo.

Il governo di Giolitti e l'impresa libica.

La proclamazione della Repubblica italiana. Principi fondamentali della Costituzione e struttura del nuovo Stato democratico.

2. Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Il governo austriaco nella Lombardia e nelle Venezie. La reazione negli altri Stati italiani dopo i moti del 1848.

L'Europa e l'Italia dal 1900 al 1914. I partiti politici e lo sviluppo delle tendenze democratiche in Italia.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e le sue conseguenze.

Realizzazioni comunitarie in Europa.

3. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: le annessioni, la spedizione dei Mille, la proclamazione del Regno d'Italia. Giuseppe Garibaldi.

L'impero francese nella seconda metà del XIX secolo. Il conflitto franco prussiano del 1870-71 e l'unità germanica.

La rivoluzione russa del 1917. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

4. La Restaurazione e la Santa alleanza. I nuovi orientamenti politici di reazione e le organizzazioni segrete in Europa e in Italia.

I Balcani e l'indipendenza della Grecia. La questione d'Oriente fino al Congresso di Parigi (1856).

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: il problema delle materie prime, la trasformazione dell'agricoltura, il progresso scientifico e le nuove industrie, lo sviluppo delle comunicazioni.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

5. L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre mondiali (1919-39).

Giuseppe Mazzini e la Giovane Italia. I moti mazziniani.

Il governo della Destra in Italia: i ministeri Lanza e Minghetti. La questione romana. Roma capitale e la legge delle guarentigie.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale.

6. Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. La Carboneria e i moti carbonari.

La prima guerra d'indipendenza italiana.

La Sinistra al potere in Italia: i governi Depretis e Cairoli. La Triplice Alleanza. Francesco Crispi e l'espansione coloniale italiana.

La questione sociale nel secolo XIX.

La seconda guerra mondiale (1939-45) e sue conseguenze.

7. Vincenzo Gioberti e il neo-guelfismo; le altre correnti moderate.

La terza guerra d'indipendenza italiana.

L'espansione degli Stati Uniti d'America nel secolo XIX e la loro ascesa al rango di grande potenza.

La prima guerra mondiale (1914-18), con particolare riguardo all'intervento italiano. I trattati di pace della prima guerra mondiale.

La resistenza e la lotta di liberazione (1943-45). La proclamazione della Repubblica italiana.

8. Le correnti della cultura e il pensiero politico-sociale nei secoli XVIII e XIX. L'illuminismo ed il romanticismo.

Riforme e statuti negli Stati italiani. Pio IX.

Camillo Cavour e la seconda guerra d'indipendenza.

Lo sviluppo dell'Italia dall'unificazione al 1900: il consolidamento dello Stato e l'incremento economico e demografico.

Principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana e struttura del nuovo Stato democratico.

9. Gli eventi decisivi dell'unità italiana: la seconda guerra d'indipendenza, le annessioni, la spedizione dei Mille. Giuseppe Garibaldi.

Cenni sull'economia mondiale nella seconda metà del XIX secolo: la grande industria e lo sviluppo del capitalismo. La questione sociale.

La questione d'Oriente prima e dopo il Congresso di Berlino (1878).

L'Italia nel periodo dal 1900 al 1914: i partiti politici; lo sviluppo delle tendenze democratiche.

L'Europa e l'Italia nel ventennio fra le due guerre (1919-1939).

10. Cenni sulla rivoluzione francese e sull'opera militare e politica di Napoleone.

Le organizzazioni segrete in Europa e in Italia. Moti liberali nel 1820-21.

L'Italia dal 1870 al 1900: la Destra e la Sinistra al potere.

Il tramonto del colonialismo e i nuovi Stati nel mondo.

Organizzazioni e istituti per la cooperazione internazionale. Realizzazioni comunitarie in Europa.

II. — *Geografia*:

1. Suddivisione della geografia e sue relazioni con altre scienze. Forma e dimensioni del globo terrestre.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Configurazione generale dell'Italia e sua posizione rispetto al Mediterraneo e all'Europa.

Configurazione fisica e fisionomia economica della Francia e della Svizzera.

2. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misura del tempo e calendari.

Distribuzione della flora e della fauna sulla terra. Principali tipi di associazioni di vegetali e rispettivo popolamento animale.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

3. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Distribuzione degli uomini sulla terra. Densità di popolazione. Lingue e religioni principali. Forme di organizzazione politica.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America settentrionale.

4. Distribuzione delle terre sul globo. Rilievo e sue varie forme: massicci antichi, catene di formazione recente, fosse tettoniche, pianure sedimentarie, regioni vulcaniche.

Principali prodotti agricoli alimentari: produzione, commercio e industrie relative, consumo e scambi nel mondo.

Mari, coste e idrografia d'Italia.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Africa.

5. Distribuzione delle acque sul globo. Le acque oceaniche: composizione, temperatura, salinità, densità, movimenti del mare.

Principali prodotti agricoli ad uso industriale: produzione, commercio e industrie di trasformazione nel mondo.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema alpino.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America centrale.

6. Le acque continentali: fiumi, torrenti, laghi, acque sottomarine. Azione delle acque correnti.

Fonti di energia. Distribuzione geografica della produzione nel mondo di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Energia elettrica e nucleare.

L'ambiente economico dell'Italia: produzioni agricole e industrie principali.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'America meridionale.

7. L'atmosfera. Gli elementi e i fattori del clima. Pressione e movimento dell'atmosfera; i venti. Umidità e precipitazioni.

Principali prodotti minerari: la distribuzione geografica nel mondo e le industrie di trasformazione e di sintesi.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento al sistema appenninico.

Configurazione fisica, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Europa.

8. Forma e dimensioni del globo terrestre. Movimenti della terra e loro conseguenze. Condizioni di illuminazione e riscaldamento della terra. Misure del tempo e calendari.

Prodotti dell'allevamento e della pesca nel mondo e industrie derivate.

L'ambiente economico dell'Italia: commercio interno, di transito ed estero e principali correnti d'importazione ed esportazione; comunicazioni e trasporti.

Configurazione fisica e fisionomia economica dell'Austria e della Jugoslavia.

9. Rappresentazione della superficie della terra. Coordinate geografiche. Elementi di cartografia: principali proiezioni geografiche, carte geografiche e topografiche, scala. Rappresentazione del rilievo.

Basi geografiche dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei e dei mezzi di comunicazione nel mondo.

Mari, coste e idrografia d'Italia.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica dell'Asia.

10. Distribuzione generale delle terre e delle acque sul globo. Il rilievo e le sue varie forme. Le acque oceaniche e continentali.

Basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. Grandi regioni agricole e di allevamento nel mondo in rapporto alle condizioni climatiche e alle forme di vegetazione.

Il rilievo in Italia, con speciale riferimento ai sistemi alpino e appenninico.

Configurazione fisica, caratteri antropici, suddivisione politica e fisionomia economica del continente australiano, della Nuova Zelanda e degli arcipelaghi minori del Pacifico.

III. — *Matematica*:

1. Esercizi sulle proporzioni.
Operazioni con monomi e polinomi.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media aritmetica, semplice e ponderata.

2. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Potenze con esponente razionale. Equazione esponenziale. Logaritmi.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.

3. Problemi del 3 semplice, diretto e inverso.
Potenza di un binomio.
Equazioni e sistemi di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Misure delle grandezze. Misure riguardanti triangoli, parallelogrammi e poligoni regolari.
Annualità. Ammortamento finanziario.

4. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Funzione di una variabile. Equazione della retta e sua rappresentazione grafica.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

5. Regola di ripartizione composta.
Operazioni su radicali.
Equazioni di 2° grado. Problemi di 2° grado.
Rapporti tra perimetri e tra aree di poligoni simili.
Progressioni aritmetiche e geometriche. Media geometrica.

6. Problemi del 3 composto.
Scomposizione in fattori.
Funzione di una variabile. Equazione dell'iperbole e sua rappresentazione grafica.
Aree del cerchio e delle sue parti.
Media aritmetica, semplice e ponderata. Media geometrica.

7. Esercizi sulle proporzioni.
Divisibilità per il binomio $x - a$.
Funzione di una variabile. Equazione della parabola e sua rappresentazione grafica.
Criteri di uguaglianza di figure piane.
Annualità. Ammortamento finanziario.

8. Regole di ripartizione semplice, diretta e inversa.
Operazioni con monomi e polinomi.
Potenze con esponente razionale. Logaritmi.
Equivalenza nel piano. Teorema di Pitagora.
Esercizi con calcoli percentuali. Interesse semplice e composto.

9. Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Scomposizione in fattori.
Equazioni di 2° grado. Sistemi di grado superiore al 1°. Problemi di 2° grado.
Similitudine nel piano. Teorema di Talete. Triangoli simili
Esercizi di calcolo combinatorio e di probabilità.

10. Problemi del 3 semplice e del 3 composto.
Operazioni su radicali.
Equazioni e sistemi di equazione di 1° grado. Problemi di 1° grado.
Proporzioni e proporzionalità diretta. Costruzioni fondamentali (quarta, terza e media proporzionale).
Interesse semplice e composto.

p. *Il Ministro*: LIMA

(2438)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione di due membri della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista in prova (tabella XV).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1972, n. 2645, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista e operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 29 aprile 1972, n. 2638;

Visti i decreti ministeriali del 5 ottobre 1972, n. 2679, del 24 ottobre 1972, n. 2688, del 25 novembre 1972, n. 2705 e n. 37051 del 1° agosto 1973, concernenti la sostituzione di alcuni componenti della suddetta commissione;

Considerato che i dirigenti superiori Plaustro rag. Antonio e Maugeri ing. Vincenzo sono impossibilitati, in quanto destinati con effetto dal 1° settembre 1973 rispettivamente presso le sedi di Modena e Messina, a continuare ad assolvere l'incarico di membri della commissione stessa, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione dei medesimi;

Decreta:

Articolo unico

I direttori di divisione ad esaurimento Semeraro dottoressa Annunziata in Tocco e Gardini dott.ssa Angela Pia in Provenza sono nominati membri della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di operatore radiotelegrafista e operatore radioelettricista in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XV) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale del 29 aprile 1972, n. 2638, in sostituzione dei dirigenti superiori Plaustro rag. Antonio e Maugeri ing. Vincenzo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1973

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1974
Registro n. 8 Poste e telecom., foglio n. 279

(2536)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modifica dell'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 17 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 19 gennaio 1974, concernente la modifica dell'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto che nel suddetto decreto per errore materiale è stato indicato come Pellicano Antonio il nominativo del dott. Pellicano Antonino;

Considerato che, pertanto, occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale;

Decreta:

Art. 1.

Per il motivo indicato in premessa il decreto ministeriale 17 dicembre 1972 sopracitato viene rettificato come segue:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
834. Pellicano Antonino	Napoli - 11 ottobre 1937					SI		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia che saranno banditi da enti ospedalieri di pari o inferiore categoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1974

Il Ministro: GUI

(2729)

Integrazione dell'elenco dei direttori sanitari, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la documentata istanza in data 9 ottobre 1970 con la quale il prof. Antonio Scozia ha chiesto di essere incluso nell'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il decreto ministeriale 8 novembre 1971, concernente l'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi del citato art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nel quale non è stato incluso il nominativo del prof. Antonio Scozia in quanto la situazione giuridica del predetto non rientra in quella prevista dalla citata norma;

Visto il ricorso al Consiglio di Stato in data 22 gennaio 1972 proposto dal sunnominato avverso il citato decreto ministeriale 8 novembre 1971 « per la parte in cui non contiene il nome del ricorrente tra i direttori sanitari »;

Vista la decisione n. 172 della IV sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale in data 11 gennaio 1974, con la quale viene accolto il gravame del ricorrente « in quanto la situazione giuridica del prof. Scozia deve essere equiparata a quella di chi abbia conseguita l'idoneità in un concorso per direttore di ospedale »;

Vista la domanda in data 21 febbraio 1974 del ricorrente, con la quale chiede nuovamente di essere incluso nell'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Ritenuto, pertanto, di dover includere il prof. Antonio Scozia nell'elenco di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Per il motivo nella premessa illustrato, all'elenco dei direttori sanitari, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 8 novembre 1971, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
372. Scozia Antonio	Sala Consilina - 11 marzo 1924 .					SI		

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario che saranno banditi da enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(2533)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8311 del 13 novembre 1972, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1971;

Accertata la regolarità delle operazioni del concorso stesso e la legittimità degli atti rimessa dalla commissione giudicatrice nominata con decreto del 4 gennaio 1974, n. 11380;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso indicato in premessa:

1. La Rosa Giuseppe	punti	54,6789	su 100
2. Carosi Giancarlo . .	»	51,5268	»
3. Travostini Alberto	»	50,5512	»
4. Parente Giovanni	»	48,7836	»
5. Boncompagni Morales Josè Guido	»	48,0400	»
6. Di Russo Guido	»	47,0000	»
7. Moretti Rodolfo	»	46,2512	»
8. Manfrida Francesco Domenico A.	»	46,1237	»
9 Zangrilli Romeo	»	44,3675	»
10. Danile Giuseppe	»	44,1512	»
11. Ranaldi Giovanni	»	43,5000	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 14 marzo 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1494 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1971;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi, indicato dai candidati stessi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori del concorso indicato in premessa per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) La Rosa Giuseppe: Fontana Liri, condotta unica;
2) Carosi Giancarlo: Vico nel Lazio, condotta unica;
3) Travostini Alberto: Trevi nel Lazio, condotta unica;
4) Parente Giovanni: Pofi, 2ª condotta;
5) Boncompagni Morales Josè Guido: Ceprano, 1ª condotta;
6) Di Russo Guido: Colfelice, condotta unica.

I sindaci dei comuni di Fontana Liri, Vico nel Lazio, Trevi nel Lazio, Pofi, Ceprano e Colfelice sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 14 marzo 1974

Il medico provinciale: FISCHETTI

(2671)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 07061 del 27 ottobre 1970, regolarmente pubblicato nei modi e termini di legge, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 03340 del 3 ottobre 1973 con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso;

Visti i verbali rassegnati dalla predetta commissione, nonchè la graduatoria generale di merito dalla stessa formulata, relativa a sei candidate idonee;

Riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle candidate che hanno conseguito l'idoneità nel concorso in premessa specificato:

1. Carrisi Carmela	punti	64,535	su 120
2. Operoso Mileva Giuseppa . . .	»	60,912	»
3. De Lorenzo Addolorata . . .	»	60,318	»
4. Cimino Elena	»	57,359	»
5. Surano Cristina Rosaria . . .	»	57,347	»
6. Tau Grazia	»	56,487	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quelli dei comuni interessati.

Lecce, addì 9 marzo 1974

Il medico provinciale f.f.: RUSSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate idonee nel pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1969;

Viste le preferenze per le sedi messe a concorso, indicate dalle candidate idonee nelle istanze di partecipazione;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1955, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 28 agosto 1972, n. 7;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

Carrisi Carmela: Surbo;
Operoso Mileva Giuseppa: Cursi;
Cimino Elena: Presicce;
Surano Cristina Rosaria: Diso;
Tau Grazia: Sanarica.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, a quello dei comuni interessati nonchè all'albo pretorio della prefettura di Lecce.

Lecce, addì 9 marzo 1974

Il medico provinciale f.f.: RUSSO

(2567)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 6.

Partecipazione popolare all'attività normativa regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 5 *febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti, nonchè dei provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio regionale si esercita mediante presentazione di un progetto, redatto in articoli, per quanto attiene alle proposte legislative e regolamentari, e di uno schema, per quanto concerne i provvedimenti amministrativi, sottoscritti da almeno 5000 cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del consiglio regionale d'Abruzzo o muniti di una delle sentenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 45 del testo unico 1967, n. 223.

Art. 2.

I progetti di legge o regolamento e gli schemi di provvedimenti amministrativi debbono essere accompagnati da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Art. 3.

L'iniziativa popolare prevista dall'art. 1 non si esercita in materia tributaria e di bilancio.

Art. 4.

L'elettore o gli elettori che intendono farsi promotori di una proposta possono chiedere alla presidenza del comitato regionale di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, su cui raccogliere le firme dei proponenti, dall'ufficio legislativo del consiglio stesso.

La richiesta deve essere formulata per iscritto, e l'ufficio di presidenza ne verifica l'ammissibilità e stabilisce le modalità dell'assistenza anche per quanto riguarda l'effettiva disponibilità delle informazioni e dei dati, attinenti alla proposta, raccolti dagli organismi regionali.

Art. 5.

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione. Su tali moduli deve essere riportata, a cura dei promotori, il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce.

Sul modulo, in calce al testo del progetto e dello schema, saranno designati, sempre a cura dei promotori, i presentatori della proposta legittimati ad esercitare le funzioni di cui ai successivi articoli 7 e 8.

La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi.

Art. 6.

L'iniziativa viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui allo articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, ed il comune nelle cui liste elettorali è iscritto.

La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione e compreso il comune presso cui è iscritto l'elettore, ovvero dal giudice conciliatore, dal sindaco, dal segretario di detto comune, ovvero dal segretario dell'amministrazione provinciale.

L'autentica delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun modulo, ma in detto caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo.

Il pubblico ufficiale che procede all'autenticazione dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impossibilitato ad apporre la propria firma.

Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai sindaci dei comuni, cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

Art. 7.

La proposta o lo schema, nonchè la relazione, di cui al precedente art. 1, vanno presentate all'ufficio di presidenza del comitato regionale corredate dalla prescritta documentazione da parte di almeno tre presentatori designati ai sensi del precedente art. 5.

Un funzionario dell'ufficio, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta o dello schema di provvedimento amministrativo, della sua data e del deposito dei documenti. Nel verbale indica, inoltre, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio dei delegati a partecipare, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, alla discussione prevista dal successivo art. 10, secondo comma.

Art. 8.

Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità ai sensi del successivo art. 9.

Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta o dello schema di deliberazione devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta o schema, indicando il nome del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.

Art. 9.

Sull'ammissibilità della proposta sia con riguardo ai limiti dell'iniziativa popolare, alle esclusioni delle materie secondo il disposto del precedente art. 3, sia con riferimento all'osservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, delibera ad unanimità l'ufficio di presidenza del comitato regionale, entro quindici giorni dalla data del deposito della proposta.

Nel caso di dichiarazione d'inammissibilità e di difetto di voto unanime sull'ammissibilità, delibera il comitato regionale nella prima seduta successiva alla riunione dell'ufficio di presidenza.

Art. 10.

Dichiarata ammissibile la proposta, entro trenta giorni dalla data del provvedimento relativo, il presidente del consiglio regionale ne dispone la trasmissione alla od alle commissioni consiliari competenti per materia, ed entro tre mesi dalla data del deposito l'ufficio di presidenza, sentiti i capi gruppo consiliari, la iscrive nel calendario dei lavori del consiglio regionale.

La commissione consiliare ammette alla discussione della proposta i cittadini delegati dai presentatori. A ciascun delegato deve essere data comunicazione dalla data di discussione, con congruo preavviso al proprio domicilio.

Qualora la proposta non venga iscritta nel calendario dei lavori del consiglio entro i termini indicati dal primo comma, essa si considera iscritta all'ordine del giorno del consiglio e viene discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento.

Art. 11.

L'iniziativa popolare per la formazione delle leggi e dei regolamenti regionali, nonchè dei provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio regionale, si esercita mediante la presentazione di proposte o di schemi di deliberazioni da parte di uno o più consigli provinciali della Regione, o di consigli comunali in numero non inferiore a cinque.

A tal fine le amministrazioni provinciali o comunali possono chiedere l'assistenza dell'ufficio legislativo del consiglio regionale.

La proposta o lo schema di deliberazione deve contenere il testo integrale del progetto o dell'atto amministrativo auspicato, accompagnato da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.

Art. 12.

La delibera consiliare che approva la proposta di iniziativa provinciale o comunale è trasmessa dal presidente della amministrazione provinciale o dei sindaci dei comuni proponenti all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

La proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta all'ufficio di presidenza.

Nel caso di presentazione da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui essa è pervenuta da parte dell'ultimo comune, il cui concorso completi il numero minimo dei comuni richiesti dall'art. 11.

Art. 13.

Alle proposte presentate dalle amministrazioni provinciali o dai comuni si applicano le disposizioni contenute nel precedente art. 9.

Dichiarata ammissibile la proposta, la commissione consiliare o le commissioni consiliari competenti ammettono alla discussione i rappresentanti dell'ente o degli enti locali proponenti.

Art. 14.

Speciali procedure d'urgenza relative all'esame delle proposte provenienti dai comuni o dalle province, saranno previste nel regolamento del consiglio regionale.

Art. 15.

Le proposte di iniziativa popolare delle province e dei comuni non decadono con la fine della legislatura regionale.

Art. 16.

Le spese occorrenti per le prestazioni previste nell'art. 8, nella misura di lire 2 milioni, fanno carico al cap. n. 4 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1973, denominato « Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e privati, a favore del consiglio regionale, convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche » ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 17.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 gennaio 1974

CRESCENZI

(2487)

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1974, n. 7.

Norme di applicazione della legge istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 4) *del 9 febbraio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli adempimenti previsti dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, che istituisce il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura per le calamità naturali e le avversità atmosferiche — in ordine alla segnalazione ed all'accertamento dei danni ed alle proposte sugli interventi in relazione alla natura dell'evento dannoso verificatosi nonchè all'istruttoria tecnico - amministrativa delle domande di contributo in conto capitale e di prestito — sono svolti dagli organi tecnici della Regione, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, ed in conformità delle direttive emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

Ad esprimere il parere — art. 2 della legge 364 — sugli specifici interventi da adottarsi e sulla delimitazione delle zone danneggiate provvede il consiglio regionale con propria deliberazione.

Art. 3.

Alla concessione ed alla liquidazione dei contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte — art. 4 della legge 364 — si provvede:

a) con deliberazione del consiglio regionale per le richieste che comportino una spesa preventivata non superiore ai 30 milioni;

b) con trasmissione da parte della giunta regionale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle pratiche istruite che comportino una spesa preventivata superiore ai 30 milioni.

Art. 4.

Per i prestiti quinquennali di soccorso, compresi quelli con abbuono di quota parte del capitale — articoli 5 e 7 della legge 364 — le competenze sono così attribuite:

a) per le operazioni in zone delimitate, di importo non superiore ai 5 milioni, provvedono direttamente gli enti e gli istituti di credito.

Per la concessione e la liquidazione del concorso sugli interessi, gli enti abilitati ad esercitare il credito e gli istituti di credito provvederanno alla compilazione di appositi rendiconti muniti del visto del collegio sindacale, da inoltrare a scadenza trimestrale alla giunta regionale che provvederà al pagamento delle quote di concorso dovute sui prestiti erogati;

b) per le operazioni in zone delimitate di importo da 5 milioni a 30 milioni e per tutte le operazioni riguardanti zone non delimitate di importo fino a 30 milioni si provvede con deliberazione della giunta regionale tanto alla emissione dei nulla osta sugli enti e istituti di credito designati, quanto alla emissione dei decreti di concessione e contestuale liquidazione del concorso sugli interessi;

c) per le operazioni di importo superiore ai 30 milioni la giunta regionale provvede a trasmettere le pratiche istruite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

Per le operazioni creditizie di cui alla presente legge, possono essere fornite garanzie fidejussorie dall'ente Fucino, ente di sviluppo in Abruzzo, nell'ambito della propria competenza territoriale, a favore dei produttori agricoli, singoli ed associati, di cooperative agricole e di associazioni di produttori, verso tutti gli enti ed istituti di credito designati.

Art. 6.

Tutte le deliberazioni di cui alla presente legge vengono prese con la formula della dichiarazione di urgenza.

Art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 25 gennaio 1974

CRESCENZI

(2488)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100740870